



Francesco Zanchini di Castiglionchio
(già ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Teramo)

Identità sessuale e matrimonio canonico
il caso delle Piagge a Firenze: una nuova "Cum frequenter"?

SOMMARIO: 1. Cenni di fatto e considerazioni di sistema - 2. Profili pastorali del "casus conscientiae" - 3. Su alcuni limiti alla "extensio" dei modelli postridentini: i nuovi valori del Vaticano II - 4. (segue) ... verso nuove vie di dialogo con la secolarizzazione. Riflessioni conclusive.

1 - Cenni di fatto e considerazioni di sistema

Il 25 ottobre 2009 è stato celebrato *coram parochio* il matrimonio tra Fortunato Talotta e Sandra Alvino. E, la sera stessa, la curia arcivescovile di Firenze emetteva un comunicato frettoloso, con cui dichiarava "simulato" tale matrimonio, sanzionando oltre tutto il celebrante.

Non vi sono altri dati disponibili in fatto, ma la presa di posizione della curia fiorentina ci sembra a tal punto precipitosa e anticanonica, da meritare fin d'ora (a prescindere da ulteriori riflessioni provocate dal pervenire di altri elementi di dettaglio sulla notizia) il breve commento critico incluso nella presente nota.

I precedenti dell'affare sono noti: dopo aver subito un apposito intervento chirurgico, la Alvino era stata ormai clinicamente ritenuta una donna e, di conseguenza, era stata disposta annotazione di cambiamento del sesso (maschile) dichiarato all'atto della nascita nei registri dello stato civile di competenza. A seguito di che, la stessa aveva contratto matrimonio civile, nel 1982, con il sig. Fortunato Talotta.

Era questo il vincolo che i nubendi si sono presentati poi a ratificare in chiesa, il 25 ottobre scorso, per motivi inerenti esclusivamente alla *salus animarum* degli stessi; motivi come tali lodevolmente apprezzati dallo zelo del celebrante, tormentato in precedenza dagli scrupoli di un rifiuto, suggerito invece dal card. Antonelli l'anno precedente. Forse che don Santoro avrà confidato in una maggiore indulgenza del nuovo arcivescovo, mons. Betori? Non lo sappiamo e neppure interessa qui, ai fini di un apprezzamento



puramente giuridico di quanto accaduto; a proposito del quale sono stati già troppi i commenti dei dilettanti, e non solo da parte della curia interessata.

Va detto al riguardo immediatamente che non esiste alcuna legge, o altra precedente interpretazione autentica, a suffragio della tesi della curia fiorentina. Ci troviamo, d'altronde, di fronte al premere di una sensibilità spirituale assolutamente nuova, che ha indotto i signori Talotta-Alvino ad osare una richiesta senza precedenti nelle diocesi italiane: l'esercizio cioè del diritto al matrimonio da parte di una persona non nata di sesso femminile, ma divenuta tale a seguito di una modifica chirurgica dell'apparato genitale.

Nella tradizione canonica, a un tale matrimonio si può obiettare che non può realizzare il fine procreativo delle nozze; ma oggi il codice canonico dichiara invalidante la sola impotenza copulativa (can. 1084 § 1), mentre ammette alle nozze chi sia affetto da sterilità (can. 1084, § 3). C'è di più: la legge dispone esplicitamente che, "se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto che per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo" (can. 1084, § 2).

Esiste certamente un dovere del magistero di dissuadere da frequentazioni omosessuali i membri della comunità; come pure un dovere dei teologi di sottoporre ad approfondita analisi dottrinale le istanze che la comunità esprime a favore di nuove modalità di esercizio dei diritti del cristiano. Ma, fino a quando il lavoro di elaborazione della teologia non abbia conseguito decantazione adeguata, così da convincere la competente Autorità ad un esercizio effettivo ed incontestabile del potere legislativo, nessun teologo e nessun vescovo potrà permettersi di vietare ciò che la legge consente, o di dichiarare inefficace la volontà di chi abbia contratto un vincolo che viceversa, fino a prova contraria, va invece riconosciuto legittimo e valido ad ogni effetto canonico.

2 - Profili pastorali del "*casus conscientiae*"

Non c'è dubbio che tra Fortunato e Sandra intercorresse una relazione *more coniugali* da un venticinquennio, consolidata da un matrimonio civile. Non c'è dubbio, del pari, che a tale relazione fosse sottesa una *ratio peccati* che chiedeva da anni di essere sottoposta alla misericordia della Chiesa, per essere possibilmente liberata dalla pena in cui era incorsa, per vivere finalmente nella libertà della grazia.

Questo era il *casus conscientiae*, che il parroco aveva sottoposto



l'anno precedente al suo arcivescovo pro-tempore, card. Antonelli, con esito sfavorevole. A parere, infatti, di una dottrina consolidata, la fissazione dell'identità sessuale di un individuo andava determinata al tempo della nascita, senza possibilità di ammettere modifiche successive; e l'assenza, che si sarebbe verificata nel caso di specie, della richiesta diversità di sesso originaria tra i nubendi li rendeva per diritto naturale incapaci di contrarre tra loro legittimo matrimonio.

Non del tutto arroccata nella difesa di questa tesi appariva però la dottrina dominante; se lo stesso Enrico Chiavacci, in un'intervista sulla *Repubblica* di Firenze (20 gennaio 2008), si era lasciato sfuggire che, in rapporto ai mutamenti della società e alle nuove acquisizioni scientifiche, il rifiuto di riconoscimento di questo tipo di legame avrebbe potuto anche cadere, dando luogo a un regolamento giuridico nuovo della fattispecie in questione. In nessun caso quindi - aggiungeva il Chiavacci - "la Chiesa deve chiudersi in un 'no' assoluto e irreversibile, ma pronunciarlo con comprensione della serietà del problema".

Forti di questo precedente, e soprattutto a loro volta sollecitati dal dramma di coscienza di Sandra, un anno dopo i nubendi tornavano alla carica con il parroco, interessando al loro caso la partecipazione corale dell'intera comunità parrocchiale; che l'indomani del comunicato della curia di Firenze insorgeva protestando di non sentirsi affatto «né "sconcertati" né "confusi" per il matrimonio di Sandra e di Fortunato»; e soggiungendo di essere "partecipi della scelta presa" e, anzi, "scandalizzati" piuttosto dalle decisioni adottate dall'Autorità diocesana.

Sullo sfondo di questa incresciosa atmosfera di tensione, vale forse la pena di tentare una elaborazione più ponderata delle coordinate giuridiche della questione.

In primo luogo, ci si potrebbe domandare se la generosità con cui il parroco si è fatto carico della questione non sia stata eccessiva. Dopo tutto, il problema era dei nubendi e della comunità di fede che aveva deciso di accoglierli nella liturgia sacramentale. Gli estremi per la celebrazione *coram solis testibus* del matrimonio in forma straordinaria c'erano tutti, secondo una prassi invalsa sia nell'area delle comunità di base, che in quella lefebvrista.

In questa situazione, sarebbe forse bastato che don Santoro si limitasse a prendere atto della avvenuta celebrazione, raccogliendone documentalmente il rendiconto e trasmettendolo alla curia diocesana per le valutazioni del caso (cfr. can. 1121, § 2). Ma le cose sono andate in modo diverso ed il parroco si è esposto personalmente; assumendo di ciò i rischi, seppure con zelo pastorale per certi versi apprezzabile.



Ma entriamo ora nel merito dell'accaduto, che ci sollecita a formulare le considerazioni che seguono.

3 - Su alcuni limiti alla "extensio" dei modelli posttridentini: i nuovi valori del Vaticano II

Va anzitutto ricordato che, all'epoca della Controriforma, una decretale 22 giugno 1587 (la *Cum frequenter*) di Sisto V vietò, con absolutezza degna di miglior causa, il matrimonio degli eunuchi. La *ratio* di tale absolutezza va rintracciata nel fatto che la procreazione veniva considerata, dall'aristotelismo invalso all'epoca, il valore absolutemente dominante nell'istituto matrimoniale, relegandosi il *mutuum adiutorium* e il *remedium concupiscentiae* in posizione del tutto marginale e secondaria.

Questa linea di rigore venne mantenuta nel Novecento fino al secondo dopoguerra, allorché un responso del S. Ufficio esclude dal matrimonio gli ex detenuti nei *lager* nazisti, ai quali fosse stata praticata la resezione del dotto deferente (vasectomia), al fine di sterilizzarli: ravvisando purtroppo in queste vittime una *eadem ratio* con il divieto della *Cum frequenter*, determinato dalla impossibilità di riconoscere nel loro eiaculato il "verum semen, in testiculis elaboratum".

Determinante per la crisi di questa tradizione dottrinale mi sembra la valorizzazione del *bonum coniugum*, nella linea di pensiero sia del Vaticano II (*Gaudium et spes*), sia di alcuni interventi magisteriali di Giovanni Paolo II in tema di *dignitas coniugii*. Ne è conseguito un ricentraggio considerevole della piattaforma valoriale dell'istituto matrimoniale, aperto quindi a un ventaglio inclusivo di valenze personalistiche, completamente ignoto alle vedute precedenti.

È su questa piattaforma valoriale, che deve valutarsi la possibilità di includere il legame tra Sandra e Fortunato nell'orizzonte teologico-canonico della fattispecie matrimoniale, che la trasformazione culturale del concilio ci consegna in un'ottica svincolata dai condizionamenti rigidamente anatomo-biologici della fase precedente.

Non è certamente in questa sede che può, comunque, pretendersi di dettare ai teologi le linee-guida di un'analisi critica compiuta dell'orientamento anteriore, così come man mano costruito dalla storia e da essa unificato razionalmente in sistema. Di certo, si sa che spetta solamente all'autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca e/o dirima il matrimonio (can. 1075, § 1). Come pure si sa che, una volta celebrato, "il matrimonio gode del favore del diritto; onde nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio



fino a che non sia provato il contrario”(can. 1060).

Nel concreto della problematica pastorale, perciò, le nuove istanze conciliari procedono e ricevono frattanto applicazione in una linea di continuità compatibile e su sollecitazione degli interessi e dei problemi spirituali coinvolti, oggi come ai tempi della Controriforma. Sono cose che non cambiano, e ciò vale anche, tanto per fare un esempio, per il trattamento da riservare oggi ai divorziati risposati, nella comunità liturgica.

Riferirsi al passato, in questo caso, giova ai fini di una ricerca più perspicace delle vie dell’elasticità canonica (*tolerari posse, non esse inquietandos, relinquendos esse in bona fide*), in un contesto di consapevolezza che la frontiera tra fede e paganesimo è non di rado sottile e diafana assai più di quanto non si pensi. Cose, pure queste, da tempo memorabile soggette a valutazione psicologica sempre più affinata in sede pastorale, nella larga empatia compassionevole della comunione ecclesiale. Basti riferirsi alla cost. *Altitudo* di Paolo III (del 1 giugno 1537), che autorizzava i convertiti delle Indie avvezzi alla poligamia a prendere in moglie la prima delle loro compagne e, ove più non ne ricordassero con certezza la priorità nella convivenza, quella che preferivano (!).

4 - (segue) ... verso nuove vie di dialogo con la secolarizzazione. Riflessioni conclusive

Procedere in questa direzione, all’epoca, sarebbe probabilmente stato possibile, ma nel segno innovativo di quel Rinascimento che aveva trasmesso al secolo d’oro della Conquista l’audacia di “*buscar levante para ponente*”; con la Seconda Scolastica ponendo le basi di una teologia diversa, centrata sulle responsabilità storico-sociali dell’uomo (incluse quelle assunte dai re cattolici per il fatto della Conquista stessa), fino a formulare i principi fondamentali di un diritto internazionale pensato non per la cristianità medievale, ma per l’intera umanità.

In un mio vecchio studio prospettico, dedicato allo sviluppo del diritto matrimoniale dopo il concilio, avevo ravvisato negli strumenti equitativi forgiati nel Cinquecento dalla sensibilità spirituale di Propaganda Fide (si pensi anche alla *Romani pontificis* di Pio V, o alla *Populis* di Gregorio XIII) non delle regole di chiusura nella gabbia di sistema di un c.d. privilegio petrino, non suscettibile di estensione analogica, ma una piattaforma costituente per l’azione feconda di una pastorale creativa, tesa evangelicamente a “sanare le piaghe dei cuori



spezzati”: così tornando alla pratica della medicina della misericordia della chiesa del primo millennio, tanto cara a Giovanni XXIII. Mentre, a sua volta, Giovanni Cereti aveva persuasivamente mostrato, nello stesso periodo (con il suo robusto e limpido saggio *Divorzio, penitenza e nuove nozze nella chiesa primitiva*), quanto in ciò l’attuale disciplina cattolica si discosti dottrinalmente dal concilio fondativo della fede cristiana, che imponeva di “restare in comunione con chi si è sposato due volte” (Nicea, can. 8).

Purtroppo il cattolicesimo storico, dal 1054 in poi, stenta a liberarsi dall’*imprinting* della violenza originaria dello scisma da cui nacque: scisma fortunato come il fratricidio di Remo, ma ricorrente come un appuntamento ineluttabile con le origini di una identità combattente, fusa al fuoco di una radicalità tessuta di durezza formalistica, per troppi versi incompatibile con la *ecclesiae primitivae forma*: è alla tradizione di tale identità che il lefebvrismo non a caso guarda, quando contesta il Vaticano II. Come pure è da questa tradizione che nasce la ideologia del neotomismo (e, con essa, il mito della *philosophia perennis*), a copertura della involuzione autoritaria degli ultimi due secoli della sua storia.

L’immobilismo è però tutto di facciata: ed il cattolicesimo romano non crescerebbe, se da mille rivoli non fosse - con sottile astuzia pelagiana - nutrito dall’umanità che lo circonda, fino a cedere a un sincretismo nel quale diventa vero tutto e il contrario di tutto. A patto che la facciata sia salva, come i sepolcri imbiancati di evangelica memoria; e, soprattutto, siano buoni i rapporti con la politica, affinché in essa si perpetui, ora e sempre, il vigore della formula costantiniana.

Giuseppe Betori è uomo di Ruini e si vede dalla tracotanza; ma è molto meno colto di costui, e anche questo si vede. Sono cose che, in una città come Firenze, non suonano bene.

Non sarebbe bastata una nota brevissima, che annunciasse la trasmissione dell’atto di matrimonio Alvino-Talotta al promotore di giustizia per l’inizio di un giudizio di nullità canonica, anziché rifarsi, con sì presuntuosa arroganza, a principi teorici triti e ritriti, fondati comunque su dubbie autorità e incuranti delle peculiarità pastorali della fattispecie?

E che bisogno c’era di sospendere il parroco, visibilmente travolto dalla pressione dei membri di una comunità “difficile” e mal consigliato da qualche testa calda, senza tentare in suo confronto le misure di correzione fraterna e di sollecitudine pastorale imposte dal can. 1341, o almeno instaurare *iuxta legem* una procedura di contestazione degli addebiti per garantirne il diritto di difesa?

Viene il sospetto che qui la sensibilità di curia sia stata toccata sul



vivo proprio nel punto del quale è più gelosa: quello della facciata. Ma la vendetta è cattiva consigliera ...